

Fotografare bambini è reato?

scritto da Mariano Acquaviva | 08/04/2019



Si possono scattare foto ai minorenni? Quali sono i rischi di immortalare un minore senza il consenso dei genitori? È possibile incorrere in reato?

La legge italiana tutela i minorenni con un apparato di norme molto articolato: basti solamente pensare alle tante disposizioni del codice penale che puniscono non solo la pedopornografia reale (cioè, quella che utilizza minori in carne ed ossa), ma anche quella virtuale; oppure alle sanzioni previste per chi impiega bambini nell'attività di accattonaggio. Sono solamente alcuni esempi utili a farti comprendere l'attenzione che l'ordinamento dedica alla tutela dei fanciulli. I bambini, però, meritano una tutela a trecentosessanta gradi, che non trascuri nulla. Ti sei mai chiesto se **fotografare bambini è reato**? Scattare fotografie ad un minore (soprattutto se senza consenso) potrebbe essere il primo passo verso la realizzazione di un piano criminale: pensa a chi adesci bambini e, per farlo, comincia immortalando le proprie "prede" per conoscerle meglio. C'è poi l'aspetto della *privacy*: fotografare un minore lederebbe il suo diritto alla riservatezza, diritto che, fino a che il fanciullo non sarà maggiorenne, toccherà ai genitori (o ad altro legale rappresentante) tutelare e difendere. Fatta questa necessaria premessa, direi che è il caso di approfondire l'argomento; se l'argomento ti interessa e vuoi

saperne di più, allora sarebbe il caso che tu proseguissi nella lettura: vedremo insieme se **fotografare bambini è reato**.

Fotografare estranei: si può?

Rispondere al quesito che pone al centro se sia reato fotografare bambini presuppone che sia compresa (e risolta) un'altra problematica: quella delle fotografie scattate a terzi senza il loro **consenso**. In altre parole: si può andare in giro ad immortalare i passanti? Certo, si tratta di un'attività per certi versi affascinante: ogni ritratto cela dietro di sé la storia dell'individuo ripreso, il suo passato, i suoi problemi. Se hai visto il film di Tornatore, «*Una pura formalità*», saprai cosa intendo dire.

Ebbene, devi sapere che non è possibile **fotografare** le persone senza il loro consenso. Pertanto, se vuoi immortalare i lineamenti di una persona che ritieni particolarmente interessante da un punto di vista artistico, devi chiedere il suo **permesso**. Il consenso ti può essere rilasciato non solo per iscritto, ma anche mediante un comportamento che, inequivocabilmente, fa capire che il soggetto non si oppone allo scatto: pensa a colui che si mette in posa.

Si possono fotografare persone il luogo pubblico?

Diverso è il discorso se le foto sono scattate in un **luogo pubblico** o **aperto al pubblico**: in questa circostanza, non avrai bisogno di alcuna liberatoria, la quale ti servirà, al contrario, solamente se intendi **pubblicizzare** o commercializzare l'immagine.

In pratica, quindi, mentre sei in **strada** puoi fare tranquillamente foto senza **chiedere il consenso**; quello che non puoi fare, invece, è rendere pubblica (sui giornali, ma anche sui *social network*) l'immagine che hai scattato. In buona sostanza, una cosa è l'utilizzo privato della foto (assolutamente libero) e un'altra la divulgazione.

Eccezione a quanto appena detto è il caso in cui la foto possa pregiudicare il **decoro** o l'onore del soggetto immortalato: pensa a chi sia fotografato in strada mentre è in preda ad una sbornia, oppure mentre è in una posa poco onorevole.

Se le foto scattate in luogo pubblico riprendono soggetti i cui tratti non sono riconoscibili, non occorrerà chiedere alcun permesso. In altre parole, è lecito fare **foto in piazza** o in **strada**, purché i soggetti accidentalmente coinvolti nell'**immagine** non siano identificabili (ad esempio perché di spalle, perché immortalati all'altezza delle gambe oppure perché i lineamenti del viso sono oscurati o modificati con *software* apposito).

Foto in eventi pubblici: sono lecite?

Diversa è la situazione se il soggetto principale della **foto** non è una singola persona, bensì un **evento** che si svolge in un **luogo pubblico** o **aperto al pubblico** (tipo un teatro, un cinema, ecc.). Sicuramente sarà capitato anche a te di essere immortalato mentre partecipi ad una conferenza, ad un corteo, oppure mentre sei in fila all'ingresso di una nota cattedrale o di altra opera di rilievo storico o artistico **[1]**.

In tutti i casi predetti, non occorre chiedere il consenso per **fotografare** coloro che sono coinvolti nell'avvenimento, il quale, però, deve essere il soggetto principale dell'immagine. In altre parole, è possibile **fotografare eventi** che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, di conseguenza, coloro che vi partecipano, purché costoro restino sullo sfondo, in secondo piano rispetto all'evento, che è il vero **protagonista della foto**. Le persone che appaiono non devono essere il vero **soggetto dello scatto** e l'evento solo l'occasione, ma viceversa.

Così, se vieni fotografato davanti al Colosseo oppure sotto la Torre Eiffel, ma l'intento di chi ha scattato la foto era quello di **riprendere il monumento** e non te, non potrai farci nulla. Al contrario, se la foto ti ritrae in maniera molto chiara mentre stai facendo qualcosa di sconveniente oppure ti trovi in una situazione imbarazzante (ad esempio, sei fotografato durante un **concerto pianistico** mentre schiacci un pisolino), allora è tuo diritto impedire che la foto venga divulgata.

Si possono fotografare i bambini?

Le regole appena viste sono quelle che si applicano nella generalità dei casi; quando ad essere coinvolti, però, sono i **bambini**, allora le restrizioni aumentano. Innanzitutto, come parzialmente anticipato sopra, va ricordato che il minore non

può disporre dei suoi diritti se non attraverso la mediazione dei propri genitori o di chi ne ha comunque la **rappresentanza legale** (ad esempio, il tutore nel caso in cui i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale).

Questo significa che non sarà assolutamente possibile **scattare fotografie** a bambini e persone **minorenni** senza il **consenso dei genitori**, consenso che è sempre revocabile, anche dopo essere stato prestato. Ovviamente, è inibita anche la **divulgazione** e la commercializzazione di tali immagini, le quali possono avvenire solo a determinate condizioni.

Se i bambini, però, vengono immortalati durante eventi pubblici, valgono le regole esposte sopra: non occorre chiedere ai genitori alcun consenso. Di conseguenza, sarà necessaria la **liberatoria dei genitori** solamente quando la foto abbia come oggetto esclusivo (o prevalente) un **minorenne ben identificabile**.

Si possono pubblicare le foto dei minori?

Se occorre il **consenso dei genitori** per poter immortalare un bambino, lo stesso dicasi nel caso in cui della foto se ne voglia fare un **utilizzo pubblico**, ad esempio a **fini promozionali** oppure **commerciali**. Pensa ad una pubblicità di pannolini o di indumenti per bambini: quale migliore **sponsor** di un fanciullo in carne ed ossa che utilizza i prodotti messi in vendita?

In casi come questi, occorre una **doppia liberatoria**: una per fare le fotografie, l'altra per renderle pubbliche. A **firmare il consenso** saranno sempre i genitori (o altro legale rappresentante).

Non è tutto: la legge dice che, quando si tratta di riscuotere capitali, i genitori non possono procedere autonomamente ma solo previa **autorizzazione** del **giudice tutelare**, proponendo apposita istanza. Questa può essere accolta oppure rifiutata, a seconda di quello che, secondo il giudice, è l'interesse prevalente del minore.

Fotografare bambini: cosa si rischia?

Alla luce di quanto detto sinora possiamo dire che è possibile **fotografare minorenni** solamente se c'è l'**espresso consenso dei genitori** o, in mancanza, del tutore che ne sia rappresentante legale. Cosa succede se si fotografano

bambini senza permesso? Ebbene, il rischio è di incorrere in **sanzioni** di tipo civile; ciò significa, quindi, che fotografare bambini non è (quasi mai) reato.

Chi fotografa un bambino trasgredendo alle regole viste nei paragrafi precedenti rischia di dover pagare ai genitori il **risarcimento dei danni**, da stabilire in base al **pregiudizio economico** concretamente patito a seguito dell'utilizzo illecito della foto del minore, oppure in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Oltre al risarcimento dei danni, il fotografo che ha impiegato illegittimamente (cioè, senza consenso) l'**immagine di un minore**, potrebbe essere condannato dal giudice a **rimuovere** la foto resa pubblica, al fine di evitare ulteriori pregiudizi al minore e alla sua famiglia.

Fotografare minori: quando è reato?

Ci sono alcune (rare) ipotesi in cui **fotografare bambini** costituisce reato: si tratta del caso in cui si sia fatto un utilizzo illecito a scopo di lucro della foto scattata senza consenso. In altre parole, se lo scopo perseguito con la pubblicazione di immagini di bambini senza il necessario consenso è di lucro, si risponde del reato di **trattamento illecito di dati**, punito con la **reclusione** fino a tre anni.

Non solo: se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la **reputazione** di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa, oltre a dover risarcire il **danno**, deve rispondere anche del reato di **diffamazione aggravata [2]** e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. È plausibile che la diffamazione colpisca i genitori, più che il minore.

Quando l'utilizzo delle foto di bambini costituisce reato?

Infine, l'ipotesi di reato più grave che si può configurare mediante l'utilizzo di fotografie ritraenti bambini è quello di **pedopornografia**: si tratta ovviamente di un caso limite, poiché il delitto di pornografia minorile si integra non con semplici immagini o **filmati ritraenti bambini**. Secondo il codice penale, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o

qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali **[3]**.

In pratica, la **pornografia minorile** si integra solamente quando le foto, le immagini o i filmati hanno ad oggetto bambini ripresi in determinate e specifiche circostanze. Di conseguenza, possiamo dire che fotografare un bambino non costituisce mai il reato di [pedopornografia](#), a meno che le foto non siano scattate ad un minore in particolari momenti (ad esempio, mentre fa la doccia), oppure non siano ritoccate e modificate al computer per simulare **atti sessuali** (la legge, infatti, punisce anche la **pornografia minorile** virtuale, cioè non corrispondente ad una situazione reale).